

Comune di Scillato

Provincia di Palermo

Copia DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 04 Del 17.02.2016

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì diciasette del mese di Febbraio, alle ore 16.30, nel Comune di Scillato si è riunito, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, su determinazione del Presidente n. 01 del 12.02.2016 e, previ avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere con nota del 12.02.2016 prot. n.428

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

		<u>Presente</u>	<u>Assente</u>
1.	Di Marco Angelo	X	
2.	Guggino Sonia	"	
3.	Vitale Ina	"	
4.	Nicchi Vincenza	"	
5.	Mogavero Piero	"	
6.	Battaglia Alberto	"	
7.	La Russa Rosanna		"
8.	Licciardi Giuseppe	"	
9.	Guggino Gandolfa Anna	"	
10.	Granieri Francesca		"
11.	Pagano Valentina	"	
12.	Bellissimo Carmelo	"	
	totale	10	2

Assiste il Segretario Dr. Russo Antonino. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sig. Angelo Di Marco nella qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto

COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Cap.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2016.

Data 03/02/2015

IL PROPONENTE

Il Sindaco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

IL FUNZIONARIO

Data 03/02/2015

Rag. Santo Di Stefano

UFFICIO RAGIONERIA

Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI.

IL FUNZIONARIO

Data 03/02/2015

Rag. Santo Di Stefano

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2016.

IL SINDACO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5 per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014, dal D.L n. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazione dalla Legge n.68 del 02.05.2014;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n28 del 09/09/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e le successive modifiche ed integrazioni in considerazione del fatto che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile così come stabiliti dal comma n. 677 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147.

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 26 la quale stabilisce che non può procedersi ad incrementi tariffari rispetto a quanto vigente nell'anno 2015,

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: . Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), il quale dispone che: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31/03/2016 con Decreto del Ministro dell'Interno..

RITENUTO che le tariffe devono essere applicate nella stessa misura dell'anno 2015 come di seguito riportate:

-ALIQUOTA 2,00 per mille

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

-ALIQUOTA 10,60 per mille

per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014

-ALIQUOTA 9,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

-DETRAZIONE di € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Si considerano abitazione principale:

1. *Gli immobili, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.***
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture ,di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
4. la casa coniugale assegnata al coniuge,a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare , posseduto , e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del DecretoLegislativo 19/05/2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia , per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7. f)le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa. Tali fabbricati godono di un abbattimento del 50% dell'importo dovuto, a condizione però che "il contratto sia registrato" e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

8. Vengono altresì classificate abitazioni principali le relative pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo;
9. ai sensi dell' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 a partire dal 2015, una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi stranieri di residenza. In mancanza di tale requisito, l'IMU dovrà essere versata con applicazione dell'aliquota ordinaria come seconda casa.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) DI DETERMINARE le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2016 :

-ALIQUOTA 2,00 per mille

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

-ALIQUOTA 10,60 per mille

per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014

-ALIQUOTA 9,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

-DETRAZIONE di € 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3) DI CONSIDERARE abitazione principale:

1. Gli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il *possessore* e il suo nucleo familiare *dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture ,di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22/04/2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
4. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare , posseduto , e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento Civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

- Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia , per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 7. f) le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa. Tali fabbricati godono di un abbattimento del 50% dell'importo dovuto, a condizione però che "il contratto sia registrato" e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".
 8. Vengono altresì classificate abitazioni principali le relative pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo;
 9. ai sensi dell' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014 a partire dal 2015, una sola abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi stranieri di residenza. In mancanza di tale requisito, l'IMU dovrà essere versata con applicazione dell'aliquota ordinaria come seconda casa.

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 09/09/2014 ;

6) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

9) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

CONSIGLIO COMUNALE di Scillato di giorno 17.02.16 (IV punto)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto si passa al quarto punto all'ordine del giorno, dando lettura della proposta, effettuata la quale si registrano i seguenti interventi:

del consigliere Bellissimo il quale viene proposto e se questo piano tariffario può essere oggetto a delle riduzioni come sarebbe stata loro intenzione proporre, nel caso.

Del Vice Sindaco Pata il quale dopo avere portato le scuse del Sindaco per non essere presente, per un impegno di famiglia, ribatte al consigliere Bellissimo affermando che lui stesso conosce le condizioni economiche in cui versa il comune di Scillato e delle difficoltà a cui si è dovuto e si deve sopperire. Il fatto è che non si ha la possibilità di aumentarle anche se avremmo dovuto, ma non lo possono fare per il vincolo imposto dalla legge finanziaria nazionale. Per cui prendono atto di questo vincolo e si ripropone l'impianto tariffario dell'anno precedente. "Oggi siamo costretti a servire i cittadini per quello che possiamo e con questa conferma fatta potremmo chiudere il bilancio. La situazione è drammatica, ci sono debiti fuori bilancio da onorare c'è poco da fare. Quando presenteremo il bilancio faremo una discussione più ampia per motivare le nostre scelte e decisioni. Accetto le battute. Oggi voi siete in minoranza e non avete i numeri per poter decidere."

Del consigliere Bellissimo il quale ringrazia il Governo nazionale per non avere dato la possibilità a loro di poter aumentare le tasse. "Non so quali servizi questa amministrazione abbia garantito in passato, ma so che noi abbiamo abbassato le tasse. Non abbiamo messo l'addizionale irpef e consentito di chiudere il bilancio anche senza fare grandi cose. Noi abbiamo la ricetta per poterlo fare. Voi non l'avete, ne prendiamo atto. Noi avremmo scelto un'altra politica."

Del Presidente del C. C. il quale nel ringraziare il Governo nazionale per avere abbassato le tasse, critica quello regionale per quello che ha tolto.

Del consigliere Bellissimo il quale a questo punto dichiara il loro voto contrario alla proposta per quanto dichiarato in precedenza e quindi per non avere abbassato le tasse.

Registrato nessun altro intervento si passa alla votazione che avviene come segue:

presenti 10

favorevoli 7

contrari nessuno

astenuti 3 (la minoranza)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la superiore votazione espressa in modo palese per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, facendola propria.

IL PRESIDENTE

ILCONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Angelo Di Marco

F.to Sig.ra Vitale Ina

F.to Dr. Russo Antonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

(N° _____)

L'Addetto

F.to Pomodoro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Russo Antonino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è divenuta esecutiva il _____
- decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 3.12.1991 n. 44 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Russo Antonino

COMUNE DI SCILLATO

PROV.PALERMO

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

SCILLATO Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE